



COMUNE DI CANICATTI'
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

DIREZIONE IV - SERVIZI ALLA CITTÀ
Servizi Sociali e Sanitari

**PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI INFANZIA-
PRIMARIA – SECONDARIE DI 1° GRADO**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ presso gli Uffici dei
Servizi Sociali di questo Comune,

TRA

Il Comune di Canicattì – P.I. 00179660840 – rappresentato dal

_____ nata a _____ il _____

Responsabile della P.O.n.6 "Servizi socio assistenziali, pubblica istruzione e servizi culturali e grandi eventi"
- Direzione IV, domiciliata per la carica presso il Comune di Canicattì – che interviene al presente atto in
nome, per conto e nell'interesse del Comune di Canicattì;

E

L' Ente _____
C.F. /Partita _____ con sede legale in _____

via _____ legalmente rappresentato da _____

nato a _____ il _____ ;

PREMESSO

che con Determinazione Dirigenziale n.1675 del 11/12/2020 è stato approvato l'elenco delle Cooperative
Sociali e/o Associazioni per l'iscrizione nel Registro del Distretto Socio – sanitario D3 ai fin dell'erogazione
dei servizi territoriali in favore dei disabili gravi (art.3, comma 3 legge 104/92);

che tra il Comune di Canicattì e il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, è stato stipulato un Protocollo
d'intesa finalizzato ad utilizzare il Registro degli Enti accreditati Provinciale aggiornato annualmente, giusta
Determinazione Dirigenziale Provinciale n.1143 del 04/08/2021;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

ART.1 OGGETTO E FINALITÀ'

Il presente patto ha per oggetto l'espletamento e la gestione del servizio di assistenza all'autonomia e
comunicazione in favore degli studenti in situazione di handicap frequentanti **Istituti scolastici Infanzia-
Primaria – Secondarie di 1° grado** con la formula dell'accREDITAMENTO.

L'accREDITAMENTO, con la scelta dell'ente gestore da parte dell'utente, intende garantire una elevata qualità del
servizio ed una maggiore flessibilità delle prestazioni, al fine di ottenere la massima funzionalità del servizio
rispetto alle esigenze dei soggetti che ne usufruiscono.

Il servizio è finalizzato a dare risposte concrete di sostegno e supporto al soggetto in situazione di handicap in
tutte quelle attività connesse allo sviluppo di abilità di autonomia e comunicazione personale, nonché alla
effettiva integrazione scolastica degli stessi.

ART.2 BENEFICIARI E MODALITA' DI AMMISSIONE AL SERVIZIO

Al servizio oggetto del presente patto possono essere ammessi alunni residenti nel Comune di Canicatti, iscritti e frequentanti **Istituti scolastici dell'Infanzia- Primaria – Secondarie di 1° grado** aventi sede a Canicatti, con disabilità fisica, psichica e sensoriale (certificata dalla competente commissione dell'Azienda Sanitaria) la cui gravità comporti una significativa limitazione di autonomia in ambito socio-relazionale e di comunicazione tale da richiedere assistenza specifica nella sfera individuale o in quella di relazione.

Il servizio richiesto e le figure professionali necessarie devono risultare dagli atti di programmazione scolastica ed in particolare, devono essere previste dal Piano Educativo Individuale (L.104/92, D.P.R.del 24/02/1994, Accordo emanato dalla Conferenza Stato – Regioni il 20/03/2008, L.n.107/2015 e s .m.i. nonché il D.lgs.n.66 del 13/04/2017 recante norme "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità";

L'ammissione al servizio è disposta dagli Uffici Servizi Sociali, per l'anno scolastico di riferimento, 2022/23, su richiesta degli Istituti Scolastici frequentati dagli alunni.

La scelta dell'Ente gestore da parte del familiare dell'alunno, dovrà essere effettuata con riferimento all'anno scolastico frequentato.

ART. 3 ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

L'Ente si impegna ad assicurare il servizio di assistenza all'Autonomia e Comunicazione in favore degli alunni ammessi cui necessita l'assistenza Autonomia e Comunicazione, in base alle esigenze rappresentate dagli Uffici Servizi Sociali del Comune.

Le modalità di seguito descritte si riferiscono in via di massima al servizio da erogare nell'anno scolastico 2022/2023, con riferimento al monte ore determinato dagli Uffici Servizi Sociali del Comune.

Il Comune si riserva, sia in esecuzione di disposizioni legislative, che di mutate disponibilità finanziarie, la possibilità di rimodulare ed articolare diversamente il servizio nonché il monte ore di attività di cui possono usufruire gli utenti.

Il servizio si sviluppa attraverso l'utilizzo di operatori aventi specifiche competenze nel campo dell'handicap, la cui tipologia sarà individuata nel P.E.I. prodotto dalla Scuola che richiede l'intervento:

Gli operatori (cat. D1 C.C.N.L. - Cooperative del settore socio – sanitario ed assistenziale – educativo in vigore) devono possedere almeno i seguenti titoli di studio:

a) Assistente all' autonomia e alla comunicazione per studenti con disabilità psico-fisica:

- ⑩ Laurea breve (triennale) minimo: laurea in scienze dell'educazione, laurea in psicologia, laurea in pedagogia, laurea breve in terapeuta della riabilitazione psichiatrica, laurea breve in logopedia, laurea breve in psicomotricità, con formazione specifica e maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.
- ⑩ Per i minori con disturbo dello spettro autistico l'operatore deve essere in possesso di specifici attestati formativi nelle tecniche cognitivo-comportamentali (ABA-PECS-TEACCH) con formazione specifica e maturata esperienza biennale in ambito, in favore di alunni con disabilità.
- ⑩ Diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente al profilo di Assistente all'autonomia e comunicazione dei disabili ai sensi del D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 5630 del 19/07/2017, con maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.

b) Assistente all' autonomia e alla comunicazione per gli studenti con disabilità sensoriale uditiva

Diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure laurea (triennale minimo) in ambito psico-pedagogico, in entrambi i casi unitamente a:

- ⑩ profilo regionale di Assistente all'autonomia e comunicazione dei disabili, ai sensi del D.A. dell' Istruzione e Formazione Professionale n. 5630 del 19/07/2017 con maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.
- ⑩ Titolo professionale di Assistente alla Comunicazione o altra qualifica professionale inerente la LIS ottenuta attraverso il superamento di corsi professionali specifici di almeno 900 ore, riconosciuti e autorizzati dalla Regione Sicilia; saranno considerati validi anche i corsi finanziati ed autorizzati dalla Regione Sicilia per l'anno formativo 2013/2014, anche se la loro strutturazione didattica è inferiore a 900 ore, giusta nota del Dipartimento Regionale dell' Istruzione e della Formazione; sarà riconosciuta anche la qualifica professionale conseguita attraverso il superamento di corsi inerenti la LIS organizzati dall' E.N.S. (Ente Nazionale Sordi) precedenti al 2005; con maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.

Come precisato nell'art.4, nelle ipotesi di mancata e/o reiterata sostituzione di personale, il Comune si riserva di convocare la famiglia per proporre una revoca della scelta dell'Ente accreditato.

Il personale impiegato non potrà avere rapporti di convivenza o di parentela o affinità entro il secondo grado con l'utente da assistere.

ART.6 TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORATORE

L'Ente gestore è tenuto:

- All'osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di regolamentazione del rapporto di lavoro, di tutela e sicurezza del lavoro (D.Lgs. n 81/08 e s.m.i.) nonché di ordine sanitario, retributivo, previdenziale e fiscale nei confronti del personale addetto allo svolgimento del servizio.
- Ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro attualmente vigenti e a rispettare i minimi contrattuali o quelli derivanti dalle tariffe professionali per gli incarichi o altre norme che disciplinano i rapporti di lavoro;
- A fornire agli operatori utilizzati tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività;

In caso di mancato rispetto degli obblighi predetti, il Comune procederà alla sospensione dei pagamenti ed all'avvio del procedimento previsto dal successivo art.13 per la risoluzione del rapporto.

ART.7 CORRISPETTIVI - MODALITA' DI PAGAMENTO – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Comune di Canicatti corrisponderà all'Ente gestore il compenso solo per le ore effettivamente prestate.

Alla liquidazione il Comune, provvederà, entro trenta giorni dalla data in cui la fattura perviene alla Direzione Servizi alla Città – Uffici Servizi Sociali, previo riscontro delle verifiche fiscali, del DURC e della verifica ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 della regolarità della posizione dell'Ente contraente.

Ai fini del pagamento delle somme spettanti, l'Ente contraente è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente Patto di Accreditamento, a pena di nullità assoluta dello stesso. Pertanto, l'Ente contraente è obbligato, ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva, al presente Patto ed a comunicare gli estremi identificativi dei suddetti conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione.

Tutti i pagamenti in dipendenza del presente Patto di Accreditamento devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente convenzione costituirà, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione di diritto della convenzione stessa.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento (es. bonifico bancario o postale e altri mezzi di pagamento e di incasso) devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente Patto di Accreditamento, nella causale, l'indicazione del seguente C.I.G. _____ - codice identificativo del presente Patto.

La richiesta di liquidazione dovrà essere presentata mensilmente con fattura, corredata di prospetto riepilogativo mensile delle presenze giornaliere, in cui siano indicati i giorni e le ore di svolgimento del servizio con il numero totale delle ore svolte, firmato da ciascun operatore e dal Dirigente Scolastico o suo delegato e vistato dal responsabile dell'Ente accreditato.

Inoltre, a partire dal secondo mese di svolgimento del servizio, ai fini della liquidazione di quanto dovuto, l'ente dovrà fornire al Comune ulteriore ed esaustiva documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spettanze dovute agli operatori che dovrà avvenire secondo le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010. Nell'ipotesi di mancato pagamento delle dette spettanze protratto per due mesi ovvero reiterato per due volte nel corso dell'affidamento, si procederà alla risoluzione del rapporto.

ART. 8 RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA

L'Ente gestore:

- Si assume ogni responsabilità derivante la gestione del servizio sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, facendo salvo il Comune da qualsiasi responsabilità.

- Risponde direttamente dei danni provocati alle persone o alle cose nell'esecuzione del servizio ed è a suo carico esclusivo qualsiasi risarcimento.
- E' tenuto ad osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzioni infortuni sul lavoro e sono a suo totale carico gli oneri dettati dalle normative in materia di assicurazioni antinfortunistiche assistenziali e previdenziali.

ART. 9 COMPETENZE DEL COMUNE

Il Comune di Canicattì per tutta la durata del patto:

- mantiene i contatti con l'Ente accreditato per l'erogazione, il monitoraggio e la verifica del servizio attivato anche tramite la collaborazione dell'Istituto Scolastico;
- verifica l'applicazione, nei confronti del personale dipendente, dei contratti collettivi nazionali di settore vigenti, secondo il profilo professionale di riferimento;
- verifica il servizio prestato, richiedendo ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria;
- si riserva la facoltà di revocare l'accreditamento sulla base dell'esito delle verifiche effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge n. 241/90 s.m.i e del successivo art.13;
- si riserva la facoltà di chiedere all'Ente accreditato la sostituzione del personale che dimostri inadeguatezza nell'adempimento delle mansioni affidate;
- si riserva infine, come sopra indicato, la possibilità di recedere dal rapporto instaurato con la ditta affidataria del servizio, qualora si proceda ad una revisione del servizio legata alle disponibilità finanziarie effettive, senza che l'Ente affidatario possa pretendere alcunché dal Comune.

ART.10 CONTROLLI

Ai fini della verifica sulla rispondenza qualitativa del servizio gestito mediante il sistema dell'accreditamento, il Comune discrezionalmente attuerà forme specifiche di controllo e verifica.

ART.11 DURATA

Il presente patto, che presuppone per l'Ente erogatore del servizio il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Enti accreditati, decorre dalla data di sottoscrizione e sino a quando, per questo anno scolastico, l'Ente avrà la capacità economica di sostenere la spesa.

Il patto può essere modificato o sottoposto a revisione nell'ipotesi in cui intervengano modifiche alle modalità di svolgimento del servizio, o alla normativa vigente o ancora, alle disposizioni contrattuali.

ART.12 PENALI

Nelle ipotesi di lievi infrazioni o inosservanze, valutate come tali dal Comune, delle disposizioni e degli obblighi di cui al presente patto da parte dell'ente accreditato, si provvederà, previa contestazione alla quale potranno seguire controdeduzioni, all'applicazione di una penale da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00, che inciderà sulla quota del 2% prevista a titolo di spese generali e di organizzazione.

Qualora le lievi infrazioni o inosservanze vengano reiterate per più di due volte, si configura l'ipotesi di grave violazione degli obblighi con conseguente applicazione del successivo art.13.

ART.13 RISOLUZIONI

Comportano la risoluzione del rapporto e la revoca dell'affidamento del servizio, le seguenti:

- Gravi violenze dagli obblighi previsti dal presente patto da parte dell'organizzazione accreditata;
- Impiego di personale professionalmente non idoneo e qualificato, ovvero non utilizzabile (Art.5 ultimo comma).
- Reiterata omissione o violazione di quanto specificato negli articoli 4, 6 e 7 del presente patto.
- Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente convenzione;

Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata con raccomandata A/R. del Comune, nella quale dovranno essere indicati i termini entro cui fornire le controdeduzioni. Il mancato accoglimento delle dette controdeduzioni comporterà la risoluzione.

La risoluzione sarà comunicata al Libero Consorzio Comunale di Agrigento per i provvedimenti consequenziali.

Il foro territorialmente competente è quello di Agrigento.

Letto il presente Patto di accreditamento per l'operazione del servizio di cui in oggetto, le parti lo sottoscrivono, dichiarando l'Ente accreditato, nella persona di _____, di accettarlo interamente ed espressamente anche in ogni sua clausola.

Data

PER L'ENTE ACCREDITATO

**PER IL COMUNE
IL RESPONSABILE P.O.N.6**